

per l'acquisto di alloggio, stabilisce che il mutuo può concedersi al "personale di ruolo avendo una anzianità di servizio non inferiore ad anni tre".

Tale norma trova la sua ragione nel fatto che, decorso un triennio dall'assunzione dell'impiegato in ruolo, il vincolo sulle polizze obbligatorie e quelle indennità in genere dovute in caso di risoluzione del rapporto d'impiego dell'impiegato stesso, costituente una delle garanzie del mutuo, offre una consistenza economica apprezzabile.

Alcuni impiegati provenienti dalla cessata Rappresentanza Italiana della "Femina", hanno richiesto che, ai fini del triennio, come sopra stabilito dal Regolamento, sia nei loro confronti computato il servizio prestato presso la "Femina".

La Commissione per i mutui al personale, tenuta presente la finalità della citata disposizione del Regolamento e considerato che i suddetti impiegati offrono, tra le garanzie, anche la polizza originata dal premio unico costituito dalla indennità di licenziamento loro corrisposta dalla Femina, ha ritenuto